

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEI DOCENTI A CONTRATTO DELL'UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO – LIUC, AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, ART. 23

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina le modalità e le procedure con le quali l'Università Carlo Cattaneo – LIUC (di seguito LIUC) seleziona i docenti a contratto per far fronte alle esigenze didattiche, anche integrative.

Le Scuole individuano gli insegnamenti che non trovino copertura mediante l'attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai professori di ruolo e degli affidamenti ai ricercatori universitari della LIUC.

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, le Scuole formulano al Consiglio Accademico proposte in ordine alla copertura degli insegnamenti attivati.

Le Scuole individuano per ciascun insegnamento un docente titolare quale responsabile dell'intera attività didattica. Con l'obiettivo di massimizzare la qualità della didattica erogata, il docente titolare ha facoltà di proporre alla Scuola il conferimento di incarichi a collaboratori. Titolari e collaboratori sono identificati tra i soggetti appartenenti all'albo di idonei.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto il Comitato Esecutivo nomina, per ciascun anno accademico, i docenti a contratto su proposta del Consiglio Accademico. I docenti nominati sono destinatari di un contratto di diritto privato.

Art. 2 - Soggetti destinatari

Possono essere conferiti mediante contratti, incarichi didattici relativi a interi insegnamenti, o loro parti o moduli, nonché incarichi didattici integrativi.

I contratti di insegnamento possono essere conferiti a:

1. esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale (ex art. 23 c.1 L.240/2010);
2. soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali (ex art. 23 c. 2 L. 240/2010);
3. docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama (ex art. 23 c. 3 L. 240/2010).

Art. 3 - Contratti di docenza, anche integrativa, ai sensi dell'art. 23, 2° comma della Legge 240/2010

In attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi accademici in materia di programmazione didattica, l'Università, sulla base delle proprie esigenze didattiche, anche integrative, può conferire incarichi di insegnamento a titolo oneroso o gratuito a soggetti italiani o stranieri, accademici o non accademici, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, mediante contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 23, 2° comma della Legge 240/2010.

La selezione del personale docente a contratto avverrà attingendo ad apposito albo di idonei costituito e aggiornato a cura dell'Università. A tale albo accedono tutti i docenti a contratto dell'Università appartenenti alle categorie dei docenti di ruolo di altro Ateneo, non accademici e altre categorie di cui all'Anagrafica Docenti LIUC a partire dall'anno accademico 2015/2016.

Potranno accedere a tale albo studiosi italiani e stranieri, professionisti, dirigenti ed altro personale docente di ruolo presso altri Atenei, previa valutazione nel merito del profilo delle competenze scientifiche e didattiche dell'interessato.

Le candidature potranno essere presentate alle Scuole di competenza, attraverso modalità telematiche e dovranno essere documentate con idoneo curriculum vitae ed elenco delle pubblicazioni.

Le Scuole si avvarranno, per la valutazione, di una Commissione nominata dal Direttore della Scuola e, che resterà in carica per un anno accademico, coincidente con il mandato del Direttore e che si riunirà secondo il calendario definito dalla Scuola.

Art. 4 - Albo dei docenti idonei ai contratti di insegnamento

L'inserimento nell'albo degli idonei non costituisce alcuna garanzia di ottenere un contratto di insegnamento.

Il Rettore, sentito il Consiglio Accademico, provvederà a emanare i provvedimenti relativi all'eventuale esclusione dall'albo degli idonei di posizioni non attive da almeno tre anni accademici e di posizioni con indice di performance d'aula, stabilmente posizionate nell'ultimo decile di valutazione ovvero che non assicurino l'effettivo svolgimento delle ore aula attribuite.

Art. 5 – Contratti di docenza - Lecturer

In conformità alle linee guida eventualmente determinate dal Consiglio di amministrazione, l'Ateneo può emanare avvisi di vacanza di incarichi da *Lecturer*, di durata biennale o triennale, per lo svolgimento di attività prevalentemente didattica, distinti per Settore scientifico-disciplinare, da attribuire mediante procedura comparativa, assicurando la pubblicità degli atti, ex art. 23 comma 2 della Legge 240/2010.

Il numero e gli elementi essenziali di ciascun incarico, ovvero i Settori scientifico-disciplinari pertinenti, l'impegno richiesto al *Lecturer* e l'impatto economico per l'Ateneo, devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo, su proposta del Consiglio Accademico.

Ogni avviso di vacanza, emanato con Decreto rettorale, oltre ai predetti elementi essenziali, dovrà inoltre indicare:

1. I requisiti necessari e preferenziali, con l'eventuale profilo del candidato;
2. Le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa;
3. Le funzioni che il *Lecturer* è chiamato a svolgere e la misura della remunerazione lorda prevista;
4. La tipologia contrattuale e la presumibile decorrenza dell'incarico.

Alle domande di partecipazione alla procedura di selezione dovranno essere allegati il curriculum vitae scientifico-professionale corredato dall'elenco dei titoli, delle pubblicazioni e delle attività professionali rilevanti. Non può partecipare alla procedura chi sia coniuge ovvero parente o affine sino al quarto grado del Rettore, di un professore di ruolo, del Direttore Generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

La valutazione comparativa delle candidature è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore, la quale potrà richiedere ai candidati lo svolgimento di una lezione accademica. La Commissione, che potrà riunirsi anche telematicamente, fissa i criteri di valutazione, formula per ciascun candidato un giudizio complessivo, stila una lista dei candidati idonei e, sulla base della valutazione comparativa, propone il soggetto a cui affidare l'incarico. Su parere conforme del Consiglio Accademico, il Comitato Esecutivo provvede alla nomina, ovvero delibera motivatamente di non procedere alla copertura del posto di *Lecturer*.

Il docente nominato è titolare di un contratto di diritto privato a tempo determinato senza vincolo di subordinazione. Alla scadenza prevista, in caso di valutazione positiva della diligenza profusa nell'adempimento degli obblighi didattici e delle performances individuali, il contratto può essere rinnovato per un eguale periodo di durata, su proposta del Consiglio Accademico, approvata dal Comitato Esecutivo; la remunerazione può in tal caso essere adeguata al livello di seniority conseguito.

Art. 6 - Contratti di docenza, anche integrativa, ai sensi dell'art. 23, 1° comma della Legge 240/2010

Il Comitato Esecutivo, con la stessa procedura prevista dall'art. 1, può conferire direttamente incarichi di insegnamento, senza la necessità di attivare le procedure di valutazione di cui ai precedenti articoli ai soggetti di cui al punto 1 dell'art. 2 nei quali sono ricompresi, a titolo esemplificativo:

1. docenti di ruolo, ricercatori universitari, ricercatori a tempo determinato, appartenenti ad altri atenei italiani oppure pensionati;
2. eminenti studiosi, italiani o stranieri che abbiano conseguito riconoscimenti scientifici e/o professionali in ambito nazionale o internazionale;
3. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario da almeno un triennio;
4. studiosi che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere.

Il conferimento dell'incarico avrà pertanto come destinatari soggetti italiani e stranieri, accademici o non accademici, in quanto esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale e avrà durata di un anno accademico rinnovabile annualmente per un periodo massimo di cinque anni.

Art. 7 - Contratti di docenza, anche integrativa, ai sensi dell'art. 23, 3° comma della Legge 240/2010

Al fine di favorire l'internazionalizzazione, il Comitato Esecutivo, su proposta del Rettore, previo parere del Consiglio Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'Università, può attribuire, anche utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto ai soggetti di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 8 - Efficacia

Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno accademico 2019/2020, con adeguata forma di pubblicità sul sito WEB di LIUC.